Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100 Capitale Sociale €. 27.278.037 Partita IVA— Codice Fiscale: n° 00080810641 Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – https://www.altocalore.it





Prot.	Avellino	
T.		

SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A MEZZO DI AUTOBOTTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni presenti nel presente Capitolato Speciale di Appalto riferite ai termini e alle espressioni di seguito elencati:

- "Capitolato speciale di appalto": si intende il presente documento, nel quale è contenuta la disciplina generale del rapporto contrattuale;
- "Esecutore/Appaltatore/Contraente/Prestatore": si intende la persona, fisica o giuridica, in qualsiasi forma costituita, ivi comprese imprese quelle associate, con la quale la Committente stipula un contratto di accordo quadro avente ad oggetto l'esecuzione del servizio, secondo quanto disciplinato nel contratto di appalto;
- "Codice": si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- "Contratto di accordo quadro": l'accordo scritto tra le parti che regola l'esecuzione del servizio, nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l'oggetto, l'importo, la durata e le eventuali clausole specifiche dell'appalto del servizio. Di regola, fanno parte del Contratto di accordo quadro, anche ove non siano espressamente richiamati e salvo clausola contraria, i seguenti documenti: il capitolato speciale di appalto; l'elenco prezzi; la garanzia definitiva; eventuali altri documenti resi necessari in relazione alla tipologia del servizio;
- "Committente/Stazione Appaltante": Alto Calore Servizi S.p.A., con sede in Avellino Corso Europa n. 41 C.F. e P.IVA 00080810641, di seguito identificata anche come "ACS spa";
- "Parte o Parti": la Committente o l'Appaltatore, o entrambi, se citate al plurale;
- "Ordine di Esecuzione": il singolo ordine emesso dal Responsabile di Esecuzione, nel quale sono indicati tempi e modalità di esecuzione del servizio;
- "Responsabile dell''esecuzione del contratto di accordo quadro": il Soggetto nominato dalla Committente cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al R.U.P. relativamente alla fase di esecuzione del contratto;
- "Specifiche tecniche": ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento del servizio.

Articolo 2

DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE - EVENTUALI DIFFORMITA' - ORDINE DI VALIDITA' DEI DOCUMENTI - CRITERI DI INTERPRETAZIONE

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto nei seguenti documenti:

- presente Capitolato Speciale di Appalto;
- nota di invito;



- offerta economica presentata dall'aggiudicatario;
- polizze di garanzia;
- ogni altro documento ivi allegato e/o richiamato in quelli precedenti.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente, ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.

Articolo 3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del Contratto di accordo quadro tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto di appalto.

Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 1, si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- II D. Lgs. N. 36/2023;
- · il Codice Civile;
- la Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mn.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 18/2023;
- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le
 prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative,
 regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi il servizio,
 indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Articolo 4

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

Nel contratto di accordo quadro le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti al contratto stesso. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all'indirizzo delle rispettive sedi legali. Eventuali modifiche ai dati comunicati dalla Contraente devono essere comunicate per iscritto alla Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto di accordo quadro. Il contratto di accordo quadro disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le



comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della PEC.

Articolo 5 ORGANI DELL'ESECUZIONE

La Committente, all'atto della stipula del contratto di accordo quadro, nomina un direttore dell'esecuzione del contratto, scegliendolo tra i propri dipendenti in base alle competenze, il quale svolgerà le funzioni connesse all'esecuzione del contratto e sarà il referente per la Contraente. Il Direttore dell'esecuzione può delegare le proprie funzioni ad altro dipendente della Committente. Trova applicazione l'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023. Eventuali sostituzioni del/dei referenti operate dalla Contraente andranno comunicate alla Committente entro 72 ore dall'avvenuta sostituzione. È facoltà della Committente chiedere alla Contraente la sostituzione del/dei referenti.

Articolo 6 RISERVATEZZA

La Contraente, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi. Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Articolo 7

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto di accordo quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. L'eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente sarà disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023.



CAPO II - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 8

STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 e succ., del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto di accordo quadro verrà stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante firma digitale, secondo modalità e termini indicati dalla Committente una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. In ogni caso la stipula avverrà entro 60 (sessanta) giorni da quando l'aggiudicazione diviene efficace.

Il mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente comporta la facoltà per la stessa di procedere con la revoca dell'aggiudicazione, senza che la Contraente possa vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo. Ove la Committente decida di procedere comunque con la stipula del Contratto di accordo quadro, la stessa avrà la facoltà di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari a € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella stipula del contratto di accordo quadro rispetto ai termini indicati dalla Committente ai sensi del precedente comma 1. Nel caso in cui il contratto di accordo quadro non venga sottoscritto per fatto della Contraente, la Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e incamerare la cauzione provvisoria, avviando le eventuali segnalazioni come previsto dalle normative vigenti.

I termini di durata del contratto di accordo quadro decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e, comunque, con il raggiungimento dell'importo di contratto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, in caso di urgenza, le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere avviate prima della stipula del contratto di accordo quadro.

Qualora l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto di accordo quadro per fatto o colpa della Committente, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, l'esecutore, mediante istanza scritta, ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali sostenute e documentate. Qualora l'istanza non venga accolta, l'Esecutore ha diritto ad un compenso per il ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appalto ha per oggetto il servizio di "Approvvigionamento idrico di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti" per il Lotto I "Irpinia" e per il lotto II "Sannio". Il servizio verrà svolto nei Comuni ricadenti all'interno del territorio in cui ACS spa gestisce il servizio idrico integrato e, più precisamente nell'area di operatività dell'azienda, in riferimento alla quale gli operatori economici sono invitati a prendere atto della estensione e delle caratteristiche morfologiche.



Area: Irpinia - importo € 100.000- Lotto I della durata biennale

1	Aiello del Sabato	33	Melito Irpino	65	S. Angelo all'Esca
2	Altavilla Irpina	34	Mercogliano	66	S. Angelo dei Lombardi
3	Ariano Irpino	35	Mirabella Eclano	67	S. Lucia di Serino
4	Atripalda	36	Montaguto	68	S. Mango sul Calore
5	Avellino	37	Montecalvo Irpino	69	S. Martino Valle Caudina
6	Bonito	38	Montefalcione	70	S. Michele di Serino
7	Candida	39	Monteforte Irpino	71	S. Nicola Baronia
8	Capriglia Irpina	40	Montefredane	72	S. Paolina
9	Cassano Irpino	41	Montefusco	73	S. Potito Ultra
10	Castel Baronia	42	Montella	74	S. Sossio Baronia
11	Castelfranci	43	Montemarano	75	S. Stefano del Sole
12	Castelvetere sul Calore	44	Montemiletto	76	Salza Irpina
13	Cervinara	45	Montoro	77	Savignano Irpino
14	Cesinali	46	Moschiano	78	Scampitella
15	Chianche	47	Mugnano del Cardinale	79	Sirignano
16	Chiusano San Domenico	48	Nusco	80	Sorbo Serpico
17	Contrada	49	Ospedaletto d'Alpinolo	81	Sturno
18	Domicella	50	Pago del Vallo di Lauro	82	Summonte
19	Flumeri	51	Parolise	83	Taurano
20	Fontanarosa	52	Paternopoli	84	Taurasi
21	Forino	53	Petruro Irpino	85	Reora
22	Frigento	54	Pietrastornina	86	Torella dei Lombardi
23	Gesualdo	55	Pietradefusi	87	Torre le Nocelle
24	Greci	56	Prata di Principato Ultra	88	Torrioni
25	Grottaminarda	57	Pratola Serra	89	Trevico
26	Grottolella	58	Quadrelle	90	Tufo
27	Lapio	59	Quindici	91	Vallesaccarda
28	Lauro	60	Rocca San Felice	92	Venticano
29	Lioni	61	Roccabascerana	93	Villamaina
30	Luogosano	62	Rotondi	94	Villanova del Battista
31	Manocalzati	63	S. Andrea di Conza	95	Volturara Irpina
32	Marzano di Nola	64	S. Angelo a Scala	96	Zungoli



Area: Sannio – importo € 25.000- Lotto II della durata annuale

1	Airola	12	Durazzano	23	Reino
2	Apice	13	Faicchio	24	S. Angelo a Cupolo
3	Apollosa	14	Guardia Sanframondi	25	S. Arcangelo Trimonte
4	Arpaise	15	Montesarchio	26	S. Croce del Sannio
5	Bonea	16	Paduli	27	S. Giorgio del Sannio
6	Bucciano	17	Pago Veiano	28	S. Leucio del Sannio
7	Buonalbergo	18	Pannarano	29	S. Lorenzo Maggiore
8	Calvi	19	Paolisi	30	S. Martino Sannita
9	Campolattaro	20	Pesco Sannita	31	S. Nazzaro
10	Castelvenere	21	Pietrelcina	32	S. Nicola Manfredi
11	Cappaloni	22	Pontelandolfo	33	Solopaca

Il luogo e le bocche di carico della risorsa idrica, anch'esse site nel territorio di operatività di ACS spa verranno indicate di volta in volta dalla Committente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione o altro dipendente delegato del reparto operativo. L'approvvigionamento della risorsa, ove possibile, avverrà presso la sede operativa di ACS spa in Mercogliano (AV) – Via Acqua Micaletti.

In alternativa potrà essere richiesto al Contraente di provvedere autonomamente all'approvvigionamento di acqua, la cui conformità all'utilizzo per il consumo umano dovrà essere attestata attraverso idonee certificazioni che dovranno essere allegate alla documentazione contabile relativa a ciascuna fornitura.

In nessun altro caso è ammesso reperire la risorsa in luoghi che non siano indicati dalla Committente.

Articolo 10 DURATA ED IMPORTO

La durata del servizio decorrerà dalla data di avvio di esecuzione dello stesso, per un periodo orientativo di:

- 24 mesi per il Lotto 1, prorogabile così come previsto nel Capitolato tecnico;
- fino al 30/06/2024 o comunque fino al subentro del gestore unico dell'Ambito distrettuale Sannita, che dovrà essere individuato con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi del citato Decreto Presidenziale n. 44 del 28/04/2023, per il lotto 2.

L'importo complessivo della procedura stimato "a misura" per la durata del contratto di accordo quadro ammonta come di seguito riportate:

Area: Irpinia - importo € 100.000 - Lotto I durata biennale;

Area Sannio – Importo € 25.000 – Lotto II durata fino al 30/06/2024.



L'importo contrattuale coinciderà con l'importo posto a base di gara, al netto del ribasso offerto. In fase di contabilizzazione alla Contraente verranno corrisposti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale dalla stessa presentato in sede di gara.

Si precisa che il contratto di accordo quadro si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo netto contrattuale.

Inoltre, a fronte della disponibilità del Contraente ad assicurare il servizio, così come richiesto dal presente Capitolato, la Committente si impegna corrispondere i seguenti compensi fissi, anche nel caso in cui non venisse richiesto alcun intervento nel semestre di riferimento:

- € 6.000,00 oltre IVA per il lotto 1 in quattro rate semestrali posticipate da € 1.500,00 cadauna;
- € 1.600,00 oltre IVA per il lotto 2 in due rate posticipate da € 800,00 cadauna; la scadenza della prima rata è fissata a sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, mentre la seconda al termine del contratto di accordo quadro.

L'importo offerto dalla Contraente si intende, tra l'altro, comprensivo di: spese generali, utili d'impresa, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall'oggetto della procedura. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione dei servizi, sia dalla gestione amministrativa dell'appalto. Non sono ammesse proroghe al contratto di accordo quadro se non per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 11 SOSPENSIONE

In nessun caso lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospeso dalla Contraente; in tal caso, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro ai sensi del successivo art. 34 del presente capitolato speciale.

Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisti ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o altre necessità impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata dall'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione temporanea.

La già menzionata sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

Le attività riprendono con ordine del Direttore di Esecuzione. Qualora la Contraente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida la Committente a far riprendere le prestazioni.

Alla presenza della Contraente, il Direttore di Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa dell'attività.



La Committente è sempre in facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, una sospensione delle attività per un periodo di tempo, comunque, non superiore ad un decimo della durata del contratto di accordo quadro. In tal caso, la sospensione viene comunicata per iscritto alla Contraente, fornendo indicazione anche della data e della modalità di ripresa delle attività. In tal caso, alla Contraente non spetta alcun compenso o indennizzi aggiuntivo per gli eventuali oneri derivanti dalla sospensione.

Articolo 12 VARIAZIONI

La Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Contraente solo previo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.

Le modifiche apportate dalla Contraente in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico della Contraente l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del contratto di accordo quadro, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento del servizio e le prescrizioni tecniche, a condizione che non venga mutato sostanzialmente l'oggetto del servizio.

Qualora, pur non mutando sostanzialmente l'oggetto del servizio, le variazioni introdotte dalla Committente comportino un notevole pregiudizio economico per la Contraente, quest'ultima può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri; in nessun caso, il compenso di cui al periodo precedente può eccedere un quinto dell'importo contrattuale. In via generale, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dalla Committente che determinano un aumento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale.

La Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del servizio entro il limite massimo di un **quinto** rispetto all'importo contrattuale; in tali casi, la Contraente ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate.

Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente via PEC.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE

Qualora la Contraente intenda sollevare contestazioni all'esecuzione del contratto di accordo quadro è tenuta a:



- a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate via PEC alla Committente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili alla Contraente. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, la Contraente decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, la Contraente è tenuta, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, la Contraente a sospendere l'esecuzione delle prestazioni. Si applica l'art. 12, comma l del presente capitolato speciale.

Articolo 15 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e sarà ammesso entro le soglie percentuali di cui all'articolo richiamato.

In caso di subappalto, le Concorrenti all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, devono indicare i servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Nel caso di subappalto gli emolumenti a favore del subappaltatore o del cottimista per i servizi dagli stessi eseguiti saranno corrisposti direttamente dai soggetti aggiudicatari; la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Nei contratti di subappalto deve essere inserita una apposita clausola che impone il rispetto degli obblighi inerenti alla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/20 10 nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 16 RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

Oltre alle specifiche responsabilità individuate nel Capitolato speciale d'appalto tecnico/prestazionale, la Contraente è, in ogni caso, soggetta alle responsabilità disciplinate dal presente articolo.

Sarà obbligo della Contraente adottare a sua cura e spese, nell' esecuzione del servizio,

Servizio Idrogeologia



compreso il trasporto, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta, pertanto, fermo e convenuto che la Contraente assumerà – con effetto liberatorio per la Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso dell'espletamento del servizio ed in dipendenza da esso. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Committente e il suo personale.

Articolo 17 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

La Contraente è obbligata:

- a) ad eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- b) ad attuare, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) a garantire che le attrezzature ed i mezzi d'opera siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
- d) ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono alla Contraente, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte e richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali;
- Predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata.

Articolo 18 ONERI DELLA COMMITTENTE

Compete alla Committente il pagamento dell'IVA. Si fa presente che l'ACS è inclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - (v. Circolare Ag. Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015).

Si rappresenta che, a decorrere dal 31 marzo 2015, il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'ACS SPA: 9D20XJQ



Articolo 19

AVVIO DELL'ESECUZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Contraente è tenuta a comunicare al Direttore di esecuzione del contratto di accordo quadro, entro la data di stipula del contratto di accordo quadro, pena la decadenza dello stesso, il nominativo del Responsabile tecnico, almeno un numero telefonico, un numero di fax attivo 24 ore su 24 ed un indirizzo di posta elettronica (PEC) per le comunicazioni della consegna del servizio.

La Committente comunicherà l'affidamento del servizio in forma scritta. Esso costituirà impegno per la Contraente a tutti gli effetti dal momento in cui viene comunicato.

Il Direttore di esecuzione del contratto di accordo quadro redigerà il verbale di consegna del servizio oggetto di affidamento, dalla cui data di sottoscrizione inizierà a decorrere il termine temporale di validità del contratto, così come previsto nel presente capitolato.

Con il verbale di consegna del servizio, stilato in contraddittorio tra la Committente e la Contraente, quest'ultima prenderà in carico il servizio.

Gli ordini saranno emessi dal Direttore di esecuzione del contratto e/o dall'ufficio preposto dall'azienda secondo la tempistica e con le modalità che riterranno opportune, senza che la Contraente possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, fermo restando che la Contraente si dovrà presentare presso il luogo indicato nell'Ordine di esecuzione entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) minuti dal ricevimento dell'ordine, con l'autobotte dotata di cisterna della capacità di carico richiesta dal dipendente di ACS spa operante nel territorio oggetto del servizio.

Nel caso di mancata esecuzione dell'ordine entro i termini stabili dal presente capitolato, la Contraente si riserva la facoltà di far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione degli interventi nei tempi e modi richiesti dalla stessa. In tale caso alla Contraente sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dall'Impresa intervenuta e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto alla Contraente per il medesimo servizio, oltre alla penale di cui al successivo art. 30 del presente capitolato speciale d'appalto. Alla terza prestazione in danno, la Committente avrà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva in suo possesso e di risolvere il contratto di accordo quadro; in questo caso alla Contraente sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto di accordo quadro.

Nella conduzione delle operazioni regolate dal presente appalto, la Contraente si obbliga a garantire in modo continuativo, per tutta la durata dell'appalto stesso, la capacità operativa necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto come meglio specificato all'articolo 24 del presente capitolato. In particolare, la Contraente dovrà rendere disponibili in ogni momento, un numero minimo dei mezzi e delle attrezzature di cui all'art. 24 del presente capitolato speciale di appalto oltre agli ulteriori mezzi e attrezzature dichiarate in sede di gara.

La Contraente dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla sostituzione di mezzi, attrezzature e/o del personale, qualora si verifichino guasti e/o infortuni che rendano indispensabile provvedere a tali integrazioni, in riferimento alle dotazioni minime che la Contraente, in fase di presentazione dell'offerta, si è impegnata a fornire con



l'accettazione delle clausole riportate nel presente capitolato speciale d'appalto.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante lo svolgimento del servizio, la Contraente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli secondo quanto specificato nel Codice della strada vigente; per questo motivo la Contraente dovrà collocare passerelle, dispositivi luminosi, ripari, segnaletica stradale, e quanto altro necessario, adeguati e ben visibili, oltre a tutti quei dispositivi di protezione individuale necessari alla sicurezza degli operatori impegnati nei lavori in sede stradale. L'onere di tali incombenze è già compensato con il prezzo del singolo intervento richiesto, così come specificato nell'Elenco Prezzi posto a base di gara, che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto.

Di seguito si riporta una descrizione tecnica di massima, non esaustiva, relativa all'esecuzione dell'intervento oggetto del presente appalto: il trasporto dell'acqua dovrà avvenire con autobotti di capacità tali da garantire il soddisfacimento della richiesta con il minor numero possibile di trasporti, tenendo conto che, il prelievo di acqua potabile dovrà essere effettuato presso gli impianti e relativi punti di prelievo che saranno indicati, successivamente all'emissione dell'ordine, dal personale di zona di ACS spa o da quello reperibile. Le modalità di intervento dovranno, comunque, essere conformi, oltre che alle normative vigenti, anche alle procedure di qualità interne previste da ACS spa.

Articolo 20 REPERIBILITA'

Tenendo conto delle particolari caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, nonché della necessità di ACS spa di garantire la piena efficienza degli impianti dei S.I.I., garantendo l'erogazione dei servizi a favore degli utenti, il presente appalto prevede a carico della Contraente un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

La reperibilità dovrà essere garantita in tutti i seguenti periodi: dalle ore 14:00 (di qualsiasi giorno feriale), alle ore 8:00 (del giorno feriale successivo).

Per il fine settimana dalle ore 14:00 del venerdì alle ore 8:00 del giorno feriale successivo.

Per i giorni considerati festivi la reperibilità inizierà alle ore 14:00 del giorno feriale precedente fino alle ore 8:00 del giorno successivo non festivo.

Nell'organizzare tale servizio la Contraente si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività d'intervento.

Per garantire la possibilità di pronto intervento, la Contraente sarà tenuta a rendere disponibili (inteso come arrivo sul luogo d'intervento) entro 240 (duecentoquaranta) minuti dall'emissione dell'ordine su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere le attrezzature e gli automezzi di cui all'art. 24 del presente capitolato speciale.



Articolo 21

PRESTAZIONE FESTIVE E NOTTURNE- MAGGIORAZIONI

Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, ACS spa potrà richiedere l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato dalla Committente che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Analogamente potranno essere richiesti interventi nei giorni di sabato (comunque considerato feriale) e domenica ed in genere nei giorni festivi.

Nei casi sopra riportati alla Contraente saranno riconosciute, limitatamente alle prestazioni svolte, le maggiorazioni di seguito riportate, calcolate sulla base dei prezzi risultanti dal ribasso offerto in sede di gara:

a) lavoro notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali)
b) lavoro diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi)
c) lavoro notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi)
45%;

La maggiorazione comprende in linea generale tutti i costi della sicurezza, il compenso per tutti i maggiori oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzi d'opera, fornitura di materiali; eventuali indennità di spese di trasferta del personale (vitto e alloggio), spese di viaggio del personale e dei mezzi d'opera, ove occorrono spese di cantiere e guardiania, comprensivi di spese generali ed utili dell'impresa.

Articolo 22 RISARCIMENTO ANNI

La Contraente è tenuta a risarcire direttamente ad ACS spa e ai privati, tutti i danni che nell'esecuzione degli interventi venissero arrecati alle condutture ed agli apparecchi esistenti di proprietà di Pubbliche Amministrazioni o utenti privati. Qualora la Contraente non provvedesse al risarcimento sopra accennato, ACS spa procederà d'ufficio e su specifica richiesta ad agire attraverso la detrazione dalla cauzione della somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo fra le parti od a sentenza.

Articolo 23

DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI

I macchinari e mezzi d'opera utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, di omologazione (Normative ISPESL, etc..) e assicurative.

Articolo 24

SPECIFICHE TECNICHE - ATTREZZATURE DEL CONTRAENTE - ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE AUTOBOTTI

Le autobotti utilizzate per il servizio, della capacità specificata al successivo punto A), dovranno essere dotate o equipaggiate di una pompa in acciaio inox per lo scarico con caratteristiche non



inferiori ad una portata di 300 litri/minuto (+/- 5%) e con una prevalenza non inferiore a 40 metri di colonna d'acqua (+/- 5%). L'appaltatore dovrà provvedere a suo carico a fornire ogni e qualsiasi attrezzatura ed apparecchiatura per collegarsi idraulicamente (tubazioni, giunti, raccordi, ecc.) ai predisposti punti di carico e scarico di ACS spa.

Si specifica che per Autobotte si considerano:

- Autocarri e mezzi d'opera su cui è stabilmente installato un recipiente idoneo a trasportare acqua (autocisterna);
- Autoarticolati o in alternativa autotreno con cisterna a traino con capacità complessiva con inferiore a 30 mc .

Gli autocarri e mezzi d'opera dovranno essere idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche omologative (normative ISPESL, etc.) e assicurative.

L'appaltatore prima dell'esecuzione del servizio dovrà consegnare al RUP le procedure utilizzate per il lavaggio delle cisterne montate sulle autobotti.

Durante il servizio l'appaltatore dovrà provvedere a proprio carico, ad equipaggiare ogni autobotte, di cartello di dimensioni minime 70 x 50 cm, sul lato posteriore della cisterna, indicante la dicitura "Trasporto acqua potabile per conto Alto Calore Servizi S.p.A.", inoltre in caso di stazionamento, l'appaltatore dovrà provvedere a proprio carico a dotare ogni autobotte di n° 5 punti di prelievo dotati di valvole a sfera e tubazioni in acciaio Inox.

Gli autisti impiegati per il servizio devono aver partecipato a corsi H.A.C.C.P.

In caso di necessità, dovranno essere messi a disposizione per lo svolgimento del servizio, gli autisti necessari a coprire la turnazione 24/24 ore per ogni autobotte.

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti dal luogo di carico al luogo di scarico.

L'inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Per la reperibilità dovrà essere fornito ad ACS spa un apposito recapito telefonico. La Contraente ha l'obbligo di nominare il proprio rappresentante, al quale sarà affidata la responsabilità tecnica delle operazioni da eseguire e comunicarne il relativo nominativo al D.E.C. e/o ad altri dipendenti del Committente appositamente individuati che dovranno avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con la Contraente presso il domicilio legale, oppure in altro luogo di sicuro recapito provvisto di telefono; in alternativa la Contraente dovrà garantire la propria continuativa reperibilità tramite telefono portatile o sistemi alternativi.

A. Specifiche tecniche

- 1. La Contraente dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - essere iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi;
 - Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ASL;
 - Idoneità alla circolazione stradale dei mezzi autobotte da utilizzare;



- Abilitazione autista alla guida del mezzo autobotte;
- Iscrizione White List della Prefettura competente o dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel già menzionato elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016 ss.mm.ii.) così come stabilito dall'articolo I, comma 53 della legge Anticorruzione (legge 190/2012) che inserisce il servizio di autotrasporti per conto di terzi nell'elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- avere a disposizione (proprietà o tramite altro istituto giuridico quali ad esempio leasing o noleggio), un parco minimo costituito da automezzi che, con riferimento agli standard europei sulle emissioni inquinanti, dovranno essere di livello non inferiore a EURO 4:
- disponibilità di autobotti con cisterne di una capacità di carico pari a:
 - 3 mc;
 - 5 mc;
 - 10 mc.

B. Attrezzature del Contraente (o particolari requisiti richiesti al personale del contraente)

Le autobotti utilizzate per il servizio di stazionamento dovranno essere dotate di rubinetti per la distribuzione di acqua al pubblico e di una pompa in acciaio inox. Gli automezzi, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, dovranno la dicitura "Trasporto acqua potabile per conto Alto Calore Servizi S.p.A."

C. Oneri particolari a carico del contraente

- 1. È vietato alla Contraente di apportare modifiche agli impianti di servizio senza la preventiva autorizzazione da parte della Committente.
- 2. La Contraente è obbligata ad inviare comunicazioni tempestive alla Committente circa eventuali anomalie riscontrate sulle reti e sugli impianti, anche se non direttamente interessati dallo svolgimento della prestazione, e che, a suo giudizio possano pregiudicare l'esercizio in sicurezza, il funzionamento delle reti e impianti stessi e le relative conseguenze su persone, cose e ambiente.

Articolo 25 TRASPORTO

Le attività di trasporto, e le relative spese, sono a carico della Contraente.

Articolo 26 RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

La Contraente, nel caso in cui acceda a locali o impianti della Committente, si impegna ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di Servizio Idrogeologia



legge nonché le ulteriori prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle impartite dai Responsabili presso l'impianto stesso. In ogni caso, la Committente è manlevata da ogni responsabilità per infortuni o danni che la Contraente, i suoi dipendenti o ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi ragione, subire.

La Contraente risponde di tutti i danni che egli, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano cagionare alla Committente, ai suoi impianti o locali, o a terzi.

Sarà obbligo della Contraente adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che la Contraente assumerà – con effetto liberatorio per la Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso delle forniture e in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Committente e il suo personale.

CAPO III- DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 28 PAGAMENTI, CONTABILITA'

A fronte della disponibilità del Contraente ad assicurare il servizio, così come richiesto dal presente Capitolato, la Committente si impegna corrispondere i seguenti compensi fissi, anche nel caso in cui non venisse richiesto alcun intervento nel semestre di riferimento:

- € 6.000,00 oltre IVA per il lotto 1 in quattro rate semestrali posticipate da € 1.500,00 cadauna;
- € 1.600,00 oltre IVA per il lotto 2 in due rate posticipate da € 800,00 cadauna; la scadenza della prima rata è fissata a sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, mentre la seconda al termine del contratto di accordo quadro.

Il pagamento delle suddette somme avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di regolari fatture.

A fronte delle prestazioni eseguite, entro i 30 giorni successivi all'ultima prestazione (di norma nei primi dieci giorni di ogni mese) dovrà essere emesso il relativo rendiconto della contabilità del mese precedente, applicando le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dalla Contraente, debitamente compilata su modelli predisposti da ACS spa, che dovrà essere sottoscritto in contraddittorio del rappresentante dell'Impresa.

L'appaltatore metterà a disposizione di ACS spa proprio tecnico contabile per le verifiche in contraddittorio.

I pagamenti verranno effettuati a 30 (trenta) giorni d.f.f.m. (data fattura fine mese), decorrenti dalla ricezione di regolari fatture da parte della Impresa.



<u>Il pagamento del corrispettivo, previa ritenuta dello 0,5% a garanzia degli adempimenti dell'appaltatore</u> in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori è, in ogni caso, subordinato alla regolarità contributiva.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, come prescritto dall'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, come prescritto dall'art. 125, comma 5 del D.lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subappaltatore o del cottimista, il Responsabile dell'Esecuzione agirà ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Lgs. 36/2023 invitando per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto di accordo quadro, ovvero al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 29 REVISIONE DEI PREZZI

Nei prezzi di capitolato sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato speciale di appalto e gli oneri connessi al trasporto ed allo scarico nei siti indicati dalla Committente. La Contraente riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi. Per l'eventuale revisione dei prezzi durante il periodo di validità del contratto, si farà riferimento all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 30 PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento delle prestazioni richieste e/o per la mancata reperibilità del responsabile del servizio per la consegna dell'ordine di intervento verranno calcolate secondo quanto previsto alle voci NP.09 e NP.10 dell'Elenco Prezzi Unitari; le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Inoltre, l'inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate nel Capitolato speciale d'appalto, nonché delle direttive impartite dalla Committente comporterà a carico della Contraente l'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), salvo il diritto della Committente alla risoluzione del contratto di accordo quadro. La penale di cui al presente comma non si cumula con le altre penali disciplinate dal presente documento o dal contratto.

L'importo delle penali, per qualsiasi motivo comminate, entro i limiti stabiliti dalle norme di riferimento, verrà applicato, di volta in volta, previa relazione del tecnico della Committente incaricato, dandone comunicazione PEC alla Contraente; in tutti i casi, la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Committente, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto di accordo quadro, addebitando al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

CAPO IV - CAUZIONI- GARANZIE- ASSICURAZIONI

Articolo 31 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

La Contraente dovrà costituire una cauzione definitiva, così come statuito dall'articolo 117 del D. Lgs. 36/2023.

La Contraente è tenuta, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi e che dovrà avere validità pari a tutta la durata dell'appalto sino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, per un massimale non inferiore a:

- € 100.000,00 per evento (euro centomila/00) per il lotto 1;
- € 25.000,00 per vento (euro venticinquemila/00) per il lotto 2.

CAPO V - RISOLUZIONE E RECESSO Articolo 32 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 15 (quindici).



Articolo 33

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto di accordo quadro, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto di accordo quadro ovvero cessione del Contratto medesimo;
- fornitura di risorsa idrica od esecuzione di prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159 del 2011 e ss.mm.ii., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
- qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle stesse oltre il termine fissato;
- qualora l'Appaltatore non rispetti per tre volte i termini di consegna;
- qualora l'Appaltatore non si doti del deposito automezzi previsti dall'art. 24;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9,
 comma 2 lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii.;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all'Appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- quando la Stazione Appaltante accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra personale addetto della stazione appaltante e l'aggiudicatario;
- ogni qualvolta nei confronti dell' operatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a Servizio Idrogeologia



giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319- ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. c 353 bis c.p.;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2012 e ss.mm.ii;
- mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata con nota PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva; resta salvo, in ogni caso, il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

Articolo 34 RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di accordo quadro in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., la Contraente possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

In caso di recesso, alla Contraente saranno, quindi, corrisposti esclusivamente i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.

La volontà della Committente di recedere dal contratto di accordo quadro sarà comunicata alla Contraente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni a mezzo PEC.

Nei casi di recesso dal contratto di accordo quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta alla Contraente nella forma dell'ordine di servizio, via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle forniture fino a quel momento effettuate.



CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 35 ANTIMAFIA

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto di accordo quadro, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna, comunque, a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., quanto di seguito riportato:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro nei riguardi della Società stessa, ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto di accordo quadro con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e ss.mm.ii.;
- ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro.

L'Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto di accordo quadro fossero emanati provvedimenti interdittivi previsti dalla disciplina antimafia, il contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In particolare, la Contraente:

- a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il già menzionato adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- b) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub contraenti e sub affidatarie interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione



intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub contratto o sub affidamento;

- c) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto di accordo quadro sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo impatto delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Articolo 36 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. e, per effetto della sottoscrizione del contratto, assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla già menzionata Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il Contraente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all'appalto.

Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un'apposita clausola dei suddetti obblighi.

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.



Articolo 37 NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, oltre a quanto espressamente indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 38 TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dell'appalto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili. La Contraente dovrà precisare che nel redigere l'offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (attività sanitaria, formazione, ecc.), nonché alle condizioni di lavoro.

In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Stazione Appaltante o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l'inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull'importo delle fatture emesse, se l'appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Stazione Appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

La Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'Appalto, in materia di assunzione della mano d'opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico del Contraente e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell'importo contrattuale.

Articolo 39 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del "Codice della privacy", la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. La Committente garantisce che i dati personali saranno tratti per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente.



Articolo 40 TASSE E IMPOSTE

Le spese di registrazione del contratto di accordo quadro, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato, saranno a completo carico della Contraente, ad eccezione dell'IVA, che sarà invece a carico della Committente.

CAPO VII - VERIFICHE, CONTROLLI e COLLAUDI

Articolo 41 VERIFICHE, PROVE

Le verifiche e le prove hanno lo scopo di verificare la rispondenza delle attività eseguite a quanto prescritto nelle specifiche o nei documenti tecnici, nelle norme di riferimento nonché alle caratteristiche dichiarate ed offerte dall'Appaltatore in fase di gara.

Il controllo potrà essere effettuato dal Direttore di esecuzione del contratto o da un suo delegato.

La Committente è inoltre in facoltà di controllare e verificare in ogni fase di espletamento del servizio la corretta osservanza, da parte della Contraente ovvero dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del contratto. La Committente è inoltre in facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dalla Contraente, dai subappaltatori per lo svolgimento delle attività contrattuali. La Committente può eseguire le verifiche i controlli in proprio o commissionarle, attraverso apposito ordine scritto, alla Contraente stessa. Quest'ultima è tenuta ad eseguire tutte le verifiche richieste dalla Committente. Le spese per le verifiche e le prove sono a carico della Contraente.

Articolo 42 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Al termine delle prestazioni, il Direttore di esecuzione del contratto, verificata la conformità e la regolarità delle prestazioni eseguite rispetto alle indicazioni contrattuali, rilascia apposito certificato di regolare esecuzione. La verifica può consistere anche nella presa d'atto della regolarità delle prestazioni effettuate come risultanti dalle verifiche effettuate in corso di esecuzione di cui al precedente art. 41. Altrimenti, la verifica avviene in contraddittorio con l'Esecutore. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso all'Esecutore che lo firma per accettazione entro 20 giorni e lo trasmette alla Committente. La mancata trasmissione nel termine indicato corrisponde ad accettazione.



CAPO VIII - NORME DI SICUREZZA E RIFIUTI

Articolo 43 NORME DI SICUREZZA GENERALI

La Contraente nell'esecuzione del servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro oltre a quelle norme che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto. La Contraente, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, tutte le disposizioni citate nonché le norme e i regolamenti interni disposti dalla Committente e deve inoltre prendere l'iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

La Contraente deve essere in possesso per tutta la durata del contratto di accordo quadro dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In proposito la Committente si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l'effettivo possesso di tali requisiti.

Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro.

Le attività saranno realizzate e fornite dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dalla committente. Pertanto, la Contraente ha piena libertà e facoltà di organizzare l'attività appaltata (personale, mezzi e attrezzature etc.) nella maniera che riterrà più opportuna.

La committente si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dell'attività.

La Contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,

- utilizzare personale formato, informato ed addestrato per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale e collettivi ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle nome di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) oppure nell'INFORMATIVA o concordato nella riunione di cooperazione e coordinamento;
- assicurarsi che il proprio personale abbia sempre con sé apposita tessera di riconoscimento

 [Servizio Idrogeologia]



riportante i dati di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e indossi indumenti idonei alle attività espletate;

- utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente ed applicabile;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene di luoghi di lavoro.

La Contraente si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

La Contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, curando, altresì, che detti obblighi siano rispettati anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.

Articolo 44

AMBIENTE E RIFIUTI

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., questi viene individuato quale produttore per i rifiuti prodotti dalla sua attività e dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, attuando tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

La Contraente gestisce i rifiuti prodotti in conformità al Testo Unico Ambientale.

La Contraente è tenuta ad inviare alla Committente prima dello svolgimento della prestazione:

- a) copia delle iscrizioni all'albo dei gestori ambientali delle ditte che effettuano il trasporto rifiuti per conto terzi e i successivi decreti di variazione e rinnovo;
- b) copia dell'iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti e le successive modifiche ed integrazioni;
- c) copia dell'autorizzazione dei siti di destinazione dei rifiuti prodotti dalla sua attività.

La Contraente è tenuta ad inviare mensilmente al Committente tutte le quarte copie dei formulari d'identificazione rifiuti (FIR) emessi sia da lui che dagli eventuali subappaltatori.

In caso di subappalto, il subappaltatore viene individuato quale produttore dei rifiuti prodotti dalla sua attività e l'appaltatore ha l'obbligo di vigilanza della corretta gestione dei rifiuti.

La committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare I 'assolvimento degli obblighi inerenti alla corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'appaltatore.



CAPO IX - CONTROVERSIE

Articolo 45 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione.

Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia incorso d'opera che al termine delle attività, sarà quello di Avellino.

Le parti convengono che l'oggetto del presente appalto sia regolato dalle norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

È esclusa la competenza arbitrale.